



*Assemblea Legislativa della Liguria*  
*Difensore Civico Regionale*

---

**Prot.** //  
**Class.** 1.16.07/12-19/2023  
*Referente :Luigi Pincin*

Genova,

Comune di Imperia  
Viale Matteotti 157  
18100 Imperia (IM)  
protocollo@pec.comune.imperia.it

*e p.c.*  
Ivan Bracco - Gruppo Consiliare Imperia  
Rinasce  
Comune di Imperia (IM)  
imperiarinasce@libero.it

*Oggetto: Richiesta Consigliere Ivan Bracco riesame diniego/differimento accesso atti  
Comune Imperia.*

## **IL DIFENSORE CIVICO**

**VISTA** la nota datata 29/5/2023, che si allega alla presente, con la quale il Consigliere presso il comune di Imperia Ivan Bracco chiede ai sensi dell'art. 25 c. 4 L. 214/1990 e ss.mm.ii. il riesame del diniego/differimento dell'accesso agli atti formulato dal comune di Imperia con nota del 26/5/2023 a fronte dell'istanza del 23 maggio 2023;

**CONSIDERATO**o che con tale Istanza, presentata dopo la proclamazione degli eletti ma prima della convalida degli eletti medesimi (avvenuta con delibera n. 32 in data 31/5/2023) il Consigliere Ivan Bracco richiedeva un ingente numero di atti non tutti individuati specificamente;

**CONSIDERATO** che, infatti, con la nota del 26 maggio il Comune di Imperia giustifica il mancato accoglimento della richiesta di accesso "in relazione all'ingente numero di copie di atti da fornire tali da pregiudicare la corretta funzionalità amministrativa dell'Ente Comunale, con un eccessivo aggravio sia organizzativo che economico, agli uffici e al personale dell'Ente e, pertanto, in violazione al principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione";



*Assemblea Legislativa della Liguria*  
*Difensore Civico Regionale*

---

**CONSIDERATO** che la giurisprudenza si è a più riprese concentrata sulla nozione di istanza manifestamente onerosa e massiva chiarendo che, quando una richiesta riguardi una notevole mole di documenti, il diniego opposto - motivato con riferimento alla compromissione del buon andamento della pubblica amministrazione, in rapporto al carico di lavoro ragionevolmente esigibile dagli uffici - non può ritenersi in linea di principio infondato (v. TAR Veneto sez. I sent. 29/4/2020 n. 393 ove si precisa che sono da ritenere non coerenti con il mandato dei consiglieri comunali le istanze di accesso che, per il numero degli atti richiesti e per l'ampiezza della loro formulazione, si traducano in un eccessivo e minuzioso controllo dei singoli atti in possesso dei singoli uffici in quanto tali richieste si configurano come forme di controllo specifico non inerente alle funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo demandate dalla legge ai consiglieri comunali (Cons Stato sez. V, 28/11/2006 n. 6960).

**CONSIDERATO** altresì che peraltro il diniego non può ritenersi legittimo quando sia mancato il dialogo con il richiedente, evocato dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2017 (c.d. dialogo cooperativo") laddove si chiarisce che, qualora la trattazione dell'istanza di accesso sia suscettibile di arrecare un pregiudizio serio ed immediato al buon funzionamento della pubblica amministrazione, quest'ultima "prima di decidere sulla domanda, dovrebbe contattare il richiedente e assisterlo nel tentativo di ridefinire l'oggetto della richiesta entro limiti compatibili con i principi di buona andamento e di proporzionalità (TAR Puglia sez. III 18/2/2018 n. 234);

**CONSIDERATO** altresì che il diritto all'accesso agli atti del consigliere comunale non è incondizionato (Con. Stato sez V 11/3/2021 n. 2089): infatti l'art. 43 del TUEL non impone l'estrazione di copia di tutta la documentazione richiesta ma consente genericamente ai consiglieri comunali di "ottenere" tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato. L'Alto Consesso con la pronuncia n. 4792/2021 ha ritenuto corretto l'operato dell'amministrazione comunale che aveva assolto all'informazione del consigliere avendogli garantito la possibilità di visionare i documenti richiesti, senza tuttavia estrarne copia;

**Ritenuto** sulla base dei principi succintamente esposti nonchè nel rispetto dell'ulteriore e fondamentale principio della leale collaborazione che sovrinende l'attività fra soggetti operanti nell'ambito della stessa Amministrazione che, al fine di pervenire a un "bilanciamento" fra esigenze non coincidenti, sia opportuna una soluzione compromissoria;

**Visti** gli artt. 43 e segg. del TUEL nonchè gli artt. 22 e segg. della L. 241/1990 e ss.mm.ii;

**P.Q.M.**



*Assemblea Legislativa della Liguria*  
*Difensore Civico Regionale*

---

Al fine di contemperare le esigenze di mandato del Consigliere Ivan Bracco con la continuità dei servizi e dell'attività amministrativa degli uffici comunali **INVITA** codesta Amministrazione ad attivare una fattiva e collaborativa interlocuzione con il Consigliere Ivan Bracco affinché lo stesso sia messo nelle condizioni di riformulare la richiesta di accesso agli atti già elencati nella email 23 maggio u.s., indicando specificamente in tempi successivi e ragionevoli gli atti da rilasciare ai sensi dell'art. 46 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari, utili per l'epletamento del mandato.

IL DIFENSORE CIVICO  
Francesco LALLA  
*Firma in originale agli atti*

Allegati 1  
- istanza accesso + al